

appare in effetti indispensabile garantire agli addetti in servizio presso quel reparto della Polizia Stradale una sede decorosa, conforme ai moderni *standard* di sicurezza e capace di soddisfare le molteplici esigenze operative che, quotidianamente, si propongono;

gli amministratori del comune di Sanluri avrebbero già manifestato la disponibilità di quell'Ente a cedere un'area, poco distante dall'attuale sede della Polizia Stradale, ove potrebbe sorgere la nuova caserma, con uffici, parco automezzi e alloggi per il personale —:

quali elementi di conoscenza siano stati acquisiti circa le condizioni nelle quali versa l'edificio che ospita la Polizia Stradale, a Sanluri;

quali iniziative siano state al riguardo intraprese o programmate, al fine di assicurare agli addetti in servizio presso quel reparto una sede sicura, moderna e adeguata alle esigenze operative;

se, in particolare, secondo i dati a disposizione, debba ritenersi più conveniente procedere alla ristrutturazione dell'edificio che attualmente ospita il reparto predetto ovvero individuare e acquisire un'area per la realizzazione di una nuova caserma. (4-10549)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:

BENEDETTI VALENTINI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 142/01, introdotta sullo spirare della precedente legislatura, ha disciplinato la prestazione lavorativa nelle cooperative, stabilendo diritti sindacali, riferimenti ai CCNL e la conseguente competenza del giudice del lavoro, nelle vertenze lavoristiche;

successivamente la legge n. 366/01, voluta dall'attuale esecutivo, all'articolo 5, nel quadro di una più generale riforma del diritto societario, delegava il Governo ad articolare un complessivo miglioramento del sistema cooperativo, destinato a superare la medesima, legge n. 142, tale riforma si è concretizzata nel decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6;

nel frattempo però, altri due importanti eventi legislativi, conferenti sulla materia, introducevano ulteriori rilevanti elementi di novità: il primo è il decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220, il secondo è costituito dagli emendamenti alla medesima legge n. 142, introdotti dalla legge 26 febbraio 2003 n. 30 2004, cosiddetta legge Biagi;

dall'esame del complesso normativo si deduce la volontà dell'esecutivo in carica di modificare la portata della legge n. 142, consentendo una maggiore flessibilità del lavoro in cooperativa (articolo 9 legge n. 30/03), a condizione che la medesima, risulti però in regola con il più rilevante dei requisiti afferenti a tale modello societario: la mutualità;

nella fattispecie l'articolo 4 del decreto legislativo n. 220/02 poneva al centro dell'attenzione proprio il concetto di mutualità, assumendola a vero obiettivo della verifica amministrativa, di competenza del MAP, nel senso che l'ispettore della cooperativa, nell'ambito della verifica di competenza, avrebbe dovuto accertare in via principale la sussistenza di tale requisito e le modalità nelle quali si manifestava. In difetto, sempre per espressa previsione della medesima disposizione, si sarebbero adottati i provvedimenti di rigore fino al punto di far decadere la cooperativa da tutti i benefici *ex lege*;

la mutualità appariva davvero l'elemento distintivo e qualificante dell'Ente, al quale l'ordinamento avrebbe attribuito la maggiore importanza. Per il resto, proprio la portata degli emendamenti introdotti con la citata legge Biagi, all'articolo 9 lasciava intendere che la prestazione di lavoro nella cooperativa, osservate le ovvie

regole di legalità, avrebbe potuto essere impostata secondo il regime precedente la medesima legge n. 142;

relativamente alle modifiche introdotte dall'articolo 9 alla citata legge Biagi, in particolare sembra potersi rilevare che:

a) il comma 1, lettera a), « sopprime » il concetto di un « distinto » rapporto rispetto al vincolo societario. Tale sviluppo spiana la strada all'ipotesi della competenza del giudice ordinario in genere, su tutte le controversie dell'Ente, comprese quelle di lavoro;

b) alla medesima lettera f) si precisa che le parole « ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3 » sono sostituite dalle seguenti: « al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3 comma 1 » (della legge n. 142 s'intende), in definitiva sopprimendo l'obbligo alla applicazione *tout-court* del CCNL più affine, in quanto l'Ente possa deliberarne il cambiamento *in peius*, nel proprio regolamento.

L'onorevole Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propria circolare n. 10 del 18 marzo 2004 prot. 5/26053/70/SUB — AU, commenta gli emendamenti introdotti dall'articolo 9 della Biagi, fornendo indicazioni su tutti i punti del testo. Relativamente all'ultimo argomento richiamato nella premessa di questa interrogazione, (punto B) che precede) la circolare in particolare regola la materia nel modo seguente:

« ART. 6, comma 2: trattamento economico del socio lavoratore — con la modifica del secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 142/01, introdotta dall'articolo 9, comma 1, lett. F), della legge n. 30/03 è stata eliminata la previsione che impediva al regolamento interno di contenere disposizioni derogatorie *in peius* rispetto alle condizioni di lavoro previste dai Contratti collettivi;

la nuova norma prevede che salvo gli specifici casi indicati, il regolamento

non può contenere disposizioni derogatorie *in peius* rispetto al trattamento economico minimo di cui all'articolo 3 comma 1 legge n. 142/01;

ciò determina che al socio lavoratore inquadrato con rapporto di lavoro subordinato debba essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR), ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedono voci retributive fisse ovvero il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale);

infine, si ricorda che per i soci lavoratori un rapporto di lavoro di tipo subordinato sussiste l'obbligo di applicazione di istituti normativi che la legge disciplina per la generalità dei lavoratori (TFR, ferie eccetera) »;

ora si rileva una contraddizione tra la prima e la seconda parte del commento sopra riportato, testo della circolare in argomento, nella parte in cui preliminarmente ammette la possibilità del cambiamento *in peius* del CCNL e dall'altra ne sancisce invece l'applicazione completa, con l'aggiunta di tutti gli istituti di legge, aventi carattere retributivo —:

se non ritenga urgente e necessario emettere e diramare, anche tramite i propri organi periferici, disposizioni chiarificatrici, volte a stabilire, per la serena operatività dei soggetti, se è comunque possibile, nelle cooperative ed in particolare nelle cooperative di lavoro, non applicare tassativamente il CCNL merceologicamente più affine, per regolamentare piuttosto il lavoro secondo i principi della mutualità e della cooperazione — comprese modificazioni *in peius* degli istituti del CCNL — sia pure con tutti i controlli e le verifiche del caso, o se tali possibilità siano invece da ritenersi inibite. (4-10541)